



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026

composta dai magistrati:

- Dott. Renato CATALANO - Presidente f.f.
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario (*relatore*)

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Provincia di Pesaro (PU) - partecipazioni detenute al 31/12/2024 (anno 2025)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visto, in particolare, l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle*

partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016", e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016";

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 31/2025/INPR;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott. Marco Mazzocco;

FATTO E DIRITTO

1. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs., 19 agosto 2016, n. 175.

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni a modificare il quadro ordinamentale in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario corpus normativo regolatore della materia ed imponendo regole più stringenti, anche in riferimento al costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare la proliferazione di enti inefficienti.

Tra le misure introdotte per il perseguimento di tale finalità figura lo strumento dei piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 TUSP.

I piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche volte a verificare le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse possano generare perdite suscettibili di incidere negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti partecipanti o, comunque, costituire fonte di costi eccessivi, non giustificati nella prospettiva degli interessi pubblici che le amministrazioni sono chiamate a perseguire.

In particolare, l'art. 20 TUSP, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, statuisce al comma 1 che *"(...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

A mente del riportato disposto, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni - avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP quale misura *una tantum* - assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, come si ricava dalla tempistica declinata dall'art. 26 TUSP, secondo cui *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Nello specifico, l'art. 20, co. 2, TUSP prevede l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ove ricorrano, alternativamente, le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP (ossia società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ovvero non svolgenti attività rientranti nelle ipotesi enumerate dall'art. 4, co. 2 TUSP);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti adottati devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio presso il MEF di cui all'art. 15 TUSP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzato a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni di cui all’art. 20 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF), nella prospettiva di stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG), fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l’onere di segnalare possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.).

La giurisprudenza contabile, a partire dai primi arresti in materia della Sezione delle Autonomie (del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR e n. 22/SEZAUT/2018/INPR), ha evidenziato come, pur essendo gli esiti della ricognizione rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, sussiste in capo ad esse l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alle scelte effettuate, sia per giustificare gli interventi di riassetto (alienazione, fusione o altre misure di razionalizzazione), sia per legittimare il mantenimento della partecipazione senza interventi.

Tale motivazione deve essere declinata avendo riguardo al profilo della persistente osservanza dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4, co. 1 e 2 TUSP, della sussistenza o meno dei fattori di criticità di cui all’ art. 20 comma 2 TUSP, nonché della compatibilità della scelta con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all’art. 5 TUSP (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021).

Si è altresì consolidato l’indirizzo secondo cui la rilevazione, in sede di revisione periodica, di una delle situazioni di cui all’art. 20, co. 2 TUSP non vincola di per sé l’amministrazione a dismettere la partecipazione (mediante alienazione della stessa ovvero scioglimento della società), potendo l’Ente – nell’esercizio della propria discrezionalità e previa adeguata motivazione – determinarsi nel senso del mantenimento della partecipazione previa adozione di altre misure di razionalizzazione, individuate in relazione alle peculiarità del caso concreto (cfr. *ex multis*; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 272/2021/VSG; Sez. reg. contr. Liguria del. n. 69/2023/VSG; Sezione delle Autonomie, del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

Pertanto, come è stato osservato, nell’esercizio di tale potere discrezionale l’amministrazione deve pur sempre operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell’azione amministrativa,

ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione – sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Lazio, del. n. 47/2021/GEST).

Va infine ricordato che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 20 TUSP comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo e un massimo edittale, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, TUSP).

2. I provvedimenti di razionalizzazione adottati dalla Provincia di Pesaro.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), con la deliberazione n. 22 del 29.9.2017, la Provincia di Pesaro ha approvato e trasmesso a questa Sezione di controllo il piano revisione straordinaria delle proprie partecipazioni.

In seguito, il medesimo ente, in applicazione dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016, ha provveduto ad approvare ed inviare a questa Sezione anche i successivi piani di razionalizzazione periodica, assunti con cadenza annuale.

Nella presente deliberazione – che fa seguito, nell'ambito della ciclicità dei controlli, alla delibera n. 25/2023/VSG precedentemente adottata dalla Sezione in ordine ai pregressi piani di razionalizzazione adottati dalla Provincia - saranno oggetto di valutazione le risultanze della attività di ricognizione periodica in relazione alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, di cui alla deliberazione n. 51/2025, assunta dal Consiglio provinciale di Pesaro in data 17 dicembre 2024, recante *"Razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Provincia di Pesaro al 31.12.2024 e relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione consigliare n. 50/2024, ai sensi dell'articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii."*.

Resta fermo che, ove funzionale alle valutazioni del Collegio e tenuto conto del carattere necessariamente continuativo dell'attività di revisione, potranno essere richiamate e considerate le risultanze dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

3. La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Pesaro alla data del 31 dicembre 2024. Rilievi di carattere generale.

Le partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Pesaro alla data del 31 dicembre 2024 sono state oggetto, come già rilevato, della deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 17 dicembre 2025.

Risulta allegata alla delibera la seguente ulteriore documentazione:

- ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (all. A);
- relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla delibera di Consiglio n. 50/2024 (all. B);

In sede di trasmissione della suddetta delibera a questa Sezione l'Ente ha altresì allegato le schede per la rilevazione delle partecipazioni al 31.12.2024 redatte secondo il modello MEF.

Dall'esame del citato provvedimento consiliare è emersa la situazione delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2024, come esposta nel seguente quadro di sintesi:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Partecipata	Quota	Attività svolta	Esito della rilevazione al 31/12/2024
Valore Immobiliare S.r.l.	100%	Società veicolo per la vendita di beni immobiliari	Dismissione mediante liquidazione (da eseguirsi a valle della procedura di vendita dei beni assegnati o acquisizione degli stessi al patrimonio provinciale)
Flaminia Cesano S.r.l.	34,61%	Gruppo Azione locale (G.A.L.) per la gestione dei programmi comunitari	Mantenimento senza interventi
Cosmob S.p.a.	22,3%	Promozione e sviluppo delle aziende mobiliere marchigiane attraverso la fornitura di servizi alle imprese	Mantenimento senza interventi
Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l.	16,33%	Gestione Aeroporto civile di Fano	Dismissione mediante alienazione

Marche Multiservizi S.p.a.	8,62%	Servizi pubblici locali (servizio idrico integrato, servizio rifiuti, distribuzione gas).	Mantenimento senza interventi
GAC Marche Nord S.c.a.r.l.	6,66%	Gruppo di Azione costiera marche Nord per la gestione di programmi comunitari.	Mantenimento senza interventi
Montefeltro Sviluppo S.c.a.r.l.	6,31%	Gruppo Azione locale (G.A.L.) per la gestione dei programmi comunitari	Mantenimento senza interventi
ASPES S.p.a.	0,0034%	Gestione di farmacie comunali; servizi cimiteriali e di cremazione; accertamento e riscossione dei tributi locali; controllo degli impianti termici; gestione di impianti sportivi, eventi e manifestazioni; gestione dei parcheggi comunali; gestione del verde pubblico.	Mantenimento senza interventi

Fonte: Elaborazione Cdc su dati deliberazione Consiglio comunale di Pesaro n. 51/2025

Venendo alla disamina del piano di razionalizzazione adottato dalla Provincia, va osservato che, in via generale, sulla scorta del contenuto della delibera n. 51/2025 e dei relativi allegati, il piano di revisione periodica dell'Ente può considerarsi formalmente completo.

Nondimeno, sotto il profilo contenutistico, va evidenziato che, tanto la delibera, quanto le relazioni allegate, si limitano - nella maggior parte dei casi - ad offrire un quadro meramente descrittivo in ordine all'attività svolte dalle partecipate e ai relativi dati economici, senza tuttavia motivare esplicitamente in merito alla persistente compatibilità della partecipazione con i vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4, co. 1 e 2 TUSP, la cui eventuale insussistenza rileva ai sensi dell'art. 20, co. 2 lett. a) TUSP.

Inoltre, si rileva che la Provincia di Pesaro, come risulta dalle schede allegate alla deliberazione consiliare oggetto di esame, ha dichiarato, in merito a tutte le proprie partecipazioni dirette ed indirette, di non ravvisare esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP. Nel prendere atto di tale valutazione, si sottolinea, tuttavia, la carenza, nel piano predisposto dal Comune, di una argomentata analisi sui costi di funzionamento delle singole società, prodromica alle valutazioni di competenza dell'organo decisionale; analisi al contrario necessaria per desumere il percorso logico che ha condotto ad escludere la "necessità" di contenimento

dei suddetti costi (Sezione regionale di controllo per le Marche, del. n. 63/2025/VSG), “soprattutto laddove l’analisi dei dati dei bilanci societari ne evidenzi, nel tempo, l’incremento” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 18/2025/VSG). Sotto tale profilo, si rammenta che la relazione tecnica di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP, predisposta a corredo dei singoli piani di razionalizzazione, appare la sede più adeguata ad illustrare le valutazioni svolte in merito ai costi di funzionamento degli organismi partecipati.

Ciò posto, va rilevato quanto segue in ordine alle decisioni assunte dalla Provincia di Pesaro relativamente alle singole partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024. Non saranno oggetto di specifica trattazione le partecipazioni detenute dall’Amministrazione provinciale nelle società Flaminia Cesano S.r.l., GAC Marche Nord S.c.a.r.l. e Montefeltro Sviluppo S.c.a.r.l., pur considerate dall’Ente nel proprio piano di revisione con scelta orientata al mantenimento delle partecipazioni. Ciò in ragione della loro natura di Gruppi di Azione Locale (GAL) per l’accesso alle risorse comunitarie, essendo la partecipazione ai GAL esclusa dalla razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis, del TUSP, in base al quale “le disposizioni dell’art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6”.

3.1. Valore Immobiliare S.r.l.

La Valore Immobiliare S.r.l. è una società *in house*, interamente partecipata dalla Provincia di Pesaro, costituita come *società veicolo* di cui al D.L. 351 del 2001 convertito nella legge n. 410 del 2001, al fine di valorizzare e poi dismettere il patrimonio immobiliare dell’Ente socio mediante operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dall’attività di dismissione. Dalla documentazione in atti emerge che, nell’ultimo quinquennio, il risultato di esercizio è risultato sempre positivo, mentre il fatturato medio dell’ultimo triennio è risultato sensibilmente inferiore al milione di euro, come risulta dai prospetti sotto riportati:

Esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
Risultato d'esercizio	33.517,00	19.720	10.104	71.531	27.251

Esercizio	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.820	6.820	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	130.056	139.099	129.298

di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni - anno 2024 - allegate alla deliberazione Consiglio Provinciale di Pesaro n. 51/2025.

Già con la delibera del Consiglio Provinciale n. 22/2017 la Società è stata dichiarata *“da mettere in liquidazione”* in ragione della concorrente sussistenza di alcune delle criticità individuate dall’art. 20, co. 2 TUSP, quali le reiterate perdite registrate nelle annualità antecedenti al 2017, l’assenza di dipendenti e un fatturato inferiore alla soglia minima, allora prevista dalla legge, di 500.000 euro (poi divenuta 1 milione di euro).

La scelta in favore della dismissione di tale partecipazione mediante liquidazione della società è stata ribadita dall’Amministrazione provinciale in tutti i successivi piani di razionalizzazione, ivi compreso quello assunto con delibera n. 51/2025, permanendo allo stato le criticità afferenti al fatturato (che nel triennio 2022-2024 è risultato ben al di sotto della soglia di 1 milione di euro) e all’assenza di dipendenti. Nella delibera in esame si specifica altresì che la società nel 2024 non ha raggiunto gli obiettivi assegnati dal socio pubblico (ai sensi dell’art. 19, c.5 D.lgs. 175/2016) con D.P. 166 del 12 7 2022 (ad eccezione di quelli relativi all’approvazione bilancio entro i termini, al conseguimento risultato di bilancio maggiore 30.000 e alla riduzione dei costi di gestione).

Pertanto, nel confermare la scelta di dismettere tale partecipazione, il piano di revisione di cui alla delibera n. 51/2025 precisa che *“la procedura di messa in liquidazione relativa alla Valore Immobiliare S.r.l. società a socio unico non è stata avviata nelle more che quest’ultima dismetta gli ultimi fabbricati, procedura che si concluderà nel 2026 con la vendita dei predetti immobili o con la acquisizione degli stessi al patrimonio provinciale”*. Dalla documentazione in atti emerge che, al 31.12.2024 la società in questione risultava ancora titolare di n. 5 beni immobili da vendere (a fronte dei 10 in origine ad essa assegnati, come risultante dall’elenco pubblicato sul sito web della società); risulta altresì che n. 2 beni immobili (a fronte dei predetti n. 5 beni residui) sono stati retrocessi alla Provincia con delibera di C.P. n. 34 del 21/10/2025, residuando pertanto ancora n. 3 beni da alienare ovvero retrocedere all’Amministrazione.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto sopra, raccomanda all’Amministrazione di adoperarsi per velocizzare le tempistiche attuative della scelta, da tempo operata, di dismettere mediante liquidazione la partecipazione in esame.

3.2. COSMOB S.p.a. - Consorzio del mobile società consortile per azioni.

La Cosmob s.p.a. è una società a capitale misto, pubblico e privato, che svolge attività di ricerca, promozione e sviluppo delle aziende mobiliere marchigiane attraverso la fornitura di servizi alle imprese, in particolare in tema di ricerca tecnologica, promozione di attività di vendita, formazione professionale e manageriale.

La Provincia di Pesaro detiene in tale società una partecipazione pari al 22,3% del capitale sociale, definita dall'Ente stesso "*pulviscolare*". Per quanto risulta dalla relativa visura camerale, la Cosmob è partecipata, tra gli altri, dal Comune di Pesaro, per una quota pari al 4,81% del capitale sociale, nonché in via indiretta dalla Regione Marche per il tramite di SVEM s.r.l., che ne detiene una quota pari al 24,46%, per un totale di quote in mano pubblica pari al 70,83%. Le restanti quote sono in mano a soggetti privati.

Per quanto emerge dalla documentazione allegata alla deliberazione consiliare n. 51/2025, la società è dotata di un consiglio di amministrazione di 9 membri, peraltro con incarico a titolo gratuito, a fronte di un numero medio di 15 dipendenti. Nel quinquennio 2020 - 2024 il risultato di esercizio è sempre risultato positivo, mentre il fatturato medio dell'ultimo triennio è risultato superiore alla soglia del milione di euro, come risulta dai prospetti di seguito riportati:

Esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
Risultato d'esercizio	36.741	108.612,00	334.955,00	149.219,00	263.761,00

Esercizio	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.772.840	1.669.764,00	1.364.734,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	59.910	137.922,00	443.671,00
di cui Contributi in conto esercizio	41.500	78.179,00	341.211,00

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni - anno 2024 - allegate alla deliberazione Consiglio Provinciale di Pesaro n. 51/2025.

In merito a tale società, la Provincia di Pesaro, in sede di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2024, ha deliberato il mantenimento della partecipazione "*senza interventi*", ritenendo le attività svolte dalla stessa riconducibili alla fattispecie del servizio di interesse generale ex art. 4, co. 2 lett. a) TUSP, nonché strumentali rispetto alle funzioni in tema di formazione scolastica attribuite per legge alla Provincia, in ragione dell'attività di formazione in scuole di 2° grado svolta dalla società.

Va peraltro rilevato che tale società sia stata qualificata come strategica dalla Regione Marche, ai sensi dell'art. 25 bis della l.r. n. 20/2003, come modificato dall'art. 7 della l.r. n. 2/2018 (la

Regione, nel proprio piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2022, ne evidenzia la coerenza *"... con le finalità istituzionali dell'ente (...), in quanto strumentale all'azione di sostegno allo sviluppo economico"*, essendo *"l'ambito della "Casa, arredo e ambienti di vita" tra i principali driver di sviluppo per la crescita economica e la competitività del sistema produttivo marchigiano"*).

Va altresì osservato che la Provincia di Pesaro, nella relazione tecnica allegata al piano di revisione in esame, ha escluso che la partecipata in esame sia qualificabile come società a controllo pubblico. Al riguardo si segnala come tale assunto si ponga in contrasto con la qualificazione data alla società dalla stessa Regione Marche, la quale – come emerso dalla documentazione acquisita in sede di controllo sui Rendiconti regionali negli esercizi 2023 e 2024 (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazioni n. 123/2024/PARI e n. 131/2025/PARI) – ha ritenuto che la Cosmob costituisca una società a controllo pubblico, soggetta a *"controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti"* (cfr. d.g.r. delle Marche n. 1969/2023). Tale qualificazione risulta in linea con i principi sopra richiamati e coerente con il carattere *"strategico"* attribuito per legge regionale alla partecipazione. Il Collegio raccomanda pertanto all'Ente, in vista del prossimo piano, di operare una qualificazione della società Cosmob in linea con quanto appena esposto, nella prospettiva di assicurare, in ordine a tale partecipata, un'azione di gestione e monitoraggio coerente con la sua natura di società a controllo pubblico.

Infine, con riferimento al rilevato carattere pluripersonale dell'organo di amministrazione, composto da 9 membri, il Collegio richiama le considerazioni da ultimo espresse in sede di parificazione del rendiconto 2024 della Regione Marche. In quella sede, nel rilevare che l'assemblea dei soci della Cosmob in data 22 maggio 2025 ha nuovamente confermato, in sede di rinnovo dell'organo, la scelta per la sua composizione pluripersonale, la Sezione, pur considerando il carattere gratuito dell'incarico attribuito amministratori nel caso di specie, ha nuovamente manifestato le perplessità, già formulate in occasione del precedente giudizio di parificazione, in merito alla compatibilità di tale scelta con l'assetto delineato dall'art. 11 TUSP (delibera n. 131/2025/PARI), tenuto peraltro conto che tale norma, nel consentire, previa adeguata motivazione, la deroga al modello dell'amministratore unico, contempla la sola possibilità di costituire un consiglio di amministrazione da tre a cinque membri.

3.3. Società aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l.

La società Fanum Fortunae S.r.l. gestisce servizi aeroportuali a terra nell’aeroporto civile di Fano, cura la promozione e il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, lo sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive aeronautiche nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La Provincia di Pesaro detiene in tale società una partecipazione del 16,33%. Le altre quote sono detenute dal Comune di Fano (42,46%) e dalla Camera di Commercio di Pesaro (41,21%), trattandosi dunque di società a capitale interamente pubblico.

Per quanto emerge dalla documentazione allegata alla deliberazione consiliare n. 51/2025, la società è dotata di un amministratore unico, mentre risulta priva di dipendenti. Nel quinquennio 2020 – 2024 il risultato di esercizio è risultato negativo in tre esercizi su cinque, mentre il fatturato medio dell’ultimo triennio è sempre risultato inferiore alla soglia di 1 milione di euro, come risulta dai prospetti di seguito riportati:

Esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
Risultato d'esercizio	24.212	-9.114 (perdita)	7.190	-21.858	-38.136

Esercizio	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	387.615	349.485	337.694
A5) Altri Ricavi e Proventi	89.120	41.019	55.506
di cui Contributi in conto esercizio	22.460	22.736	29.784

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni – anno 2024 – allegate alla deliberazione Consiglio Provinciale di Pesaro n. 51/2025.

Già nel piano di revisione straordinaria assunto con delibera C.P. 45 del 20/12/2018 l’Amministrazione Provinciale di Pesaro aveva previsto la razionalizzazione di tale partecipazione mediante dismissione. Tale scelta – sempre confermata nei successivi piani di revisione – è stata argomentata dall’Ente alla luce della sussistenza di diverse criticità tra quelle indicate nell’art. 20, co. 2 TUSP, quali il carattere reiterato delle perdite e un fatturato inferiore al minimo richiesto dalla legge. Dalle schede MEF trasmesse in allegato alla delibera esaminata emerge la sussistenza di un’ulteriore criticità, costituita dalla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b TUSP). Nel piano di revisione da ultimo approvato con la delibera consiliare n. 51/2025 l’Ente ha confermato la propria scelta orientata alla dismissione della partecipazione, rappresentando peraltro di aver svolto “*infruttuosamente 2 tentativi di vendita [della partecipazione] a mezzo bando*

ad evidenza pubblica (...) avviata con Decreto del Presidente n. 26/2022 del 23/02/2022", con procedure andate entrambe deserte.

Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dall'Ente, invita il medesimo ad adoperarsi - anche previa interlocuzione con gli altri soci pubblici - per l'individuazione di una soluzione idonea a consentire l'effettiva attuazione della propria scelta, da tempo assunta, di dismettere la partecipazione in oggetto.

3.4. Marche Multiservizi S.p.a.

La società Marche Multiservizi S.p.A. è un organismo *multiutility* avente oggetto la gestione di diversi servizi pubblici locali, quali il servizio idrico integrato, il servizio di gestione rifiuti e il servizio di distribuzione gas.

Trattasi di società a capitale misto pubblico-privato, della quale la Provincia detiene l'8,62% del capitale sociale. La quota detenuta da socio privato Hera S.p.A., selezionato tramite procedura di gara a doppio oggetto svoltasi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, risulta pari al 46,43%. Ulteriori quote sono detenute da altri soci pubblici (una quota di capitale sociale pari al 25,51% è detenuta dal Comune di Pesaro).

Per quanto emerge dalla documentazione in atti, la società è dotata di un consiglio di amministrazione di 9 membri, di cui 1 di nominato dalla Provincia, e un numero medio di dipendenti pari a 625. Gli esercizi dell'ultimo quinquennio sono sempre stati chiusi in utile, mentre il fatturato dell'ultimo triennio è risultato sempre ben al di sopra della soglia di un milione di euro (139 mln di euro ca. nel 2024), come meglio evidenziato dai prospetti riepilogativi che seguono:

Esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
Risultato d'esercizio	8.201.456	12.065.551,00	15.319.000,00	13.519.927,00	13.561.088,00

Esercizio	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	130.733.028	123.016.849,00	129.289.284,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.481.806	10.689.524,00	9.067.519,00
di cui Contributi in conto esercizio	2.264.482	2.669.249,00	3.716.753,00

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni - anno 2024 - allegate alla deliberazione Consiglio Provinciale di Pesaro n. 51/2025.

La Provincia di Pesaro, in esito alla propria revisione periodica al 31 dicembre 2024, previa riconduzione dell'attività svolta da tale partecipata alla produzione di servizi di interesse

generale (art. 4, co. 2, lett. a TUSP), ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi.

3.5. ASPES S.p.a.

Aspes S.p.a. è una società interamente pubblica, partecipata dalla Provincia nella misura del 0,0034%. Socio di maggioranza è il Comune di Pesaro, che detiene l'85,87% del capitale sociale. Le restanti quote societarie sono distribuite tra diversi comuni della Provincia di Pesaro-Urbino, detentori di partecipazioni di modesta entità. L'Ente qualifica tale società come società *in house*, governata dagli enti pubblici soci tramite patto parasociale stipulato in data 25.01.2018. Trattasi quindi - come peraltro meglio specificato dal socio Comune di Pesaro nel proprio piano di razionalizzazione di cui alla delibera n. 115/2024 - di società *in house* soggetta a "controllo analogo congiunto".

Come si ricava dalla documentazione in atti, la società - strutturata come *multiutility* - svolge una pluralità di attività riconducibili al novero dei servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a TUSP) ovvero a quello dei servizi strumentali (art. 4, co. 2, lett. d TUSP). Segnatamente, la società - direttamente o per il tramite delle società dalla stessa partecipate - si occupa: dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, della gestione di farmacie comunali, servizi cimiteriali e di cremazione, di controllo degli impianti termici, della gestione di impianti sportivi, eventi e manifestazioni, nonché della gestione dei parcheggi comunali e del verde pubblico.

Secondo quanto specificato dall'Ente nel piano di revisione, la Provincia di Pesaro ha affidato alla società, per la durata di 8 anni (2022-2030), il servizio controllo impianti termici (determinazione dirigenziale n. 1493/2022) e il servizio di manutenzione del verde per la "zona campus scolastico Pesaro e strada statale adriatica Pesaro" (D.P. 7/2023).

L'organizzazione societaria si connota per la presenza di un consiglio di amministrazione di tre membri, a fronte di un numero medio di dipendenti pari a 195 unità. Sotto il profilo dell'andamento economico, emerge dalla documentazione in atti che nel quinquennio 2020-2024 la società ha riportato un risultato d'esercizio sempre positivo; nell'ultimo triennio il fatturato medio è sempre risultato ben al di sopra della soglia di cui all'art. 20, co. 2 lett. d) TUSP, come meglio evidenziato nei seguenti prospetti riepilogativi:

Esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
Risultato d'esercizio	717.815,00	386.912,00	721.833,00	113.020,00	20.431,00

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.112.689,00	42.247.034,00	40.617.181,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.652.892,00	1.079.099,00	919.637,00
di cui contributi in conto esercizio	272.842,00	1.079.099,00	919.637,00

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni - anno 2024 - allegate alla deliberazione Consiglio Provinciale di Pesaro n. 51/2025.

In esito alla revisione ordinaria, la Provincia - previa riconduzione dell'attività svolta dalla società al novero dei servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a TUSP) e dei servizi strumentali (art. 4, co. 2, lett. d TUSP) - ha disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi.

4. Conclusioni

Conclusivamente, alla luce degli elementi fattuali riscontrati e dei principi sin qui esposti, il Collegio invita l'Amministrazione provinciale di Pesaro, in funzione del prossimo piano di revisione periodica delle proprie partecipate, a seguire le seguenti prescrizioni:

- valutare adeguatamente la strategicità delle partecipazioni detenute e motivare esaustivamente le determinazioni assunte avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 20, co. 2 TUSP, anche con riferimento alla compatibilità delle partecipazioni detenute con i vincoli di scopo e attività di cui all'art. 4, co. 1 e 2 TUSP;
- monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente, nell'ambito del piano di revisione, anche con il supporto di dati contabili, le decisioni assunte in merito;
- assumere ogni iniziativa idonea a dare concreta attuazione alle misure di razionalizzazione già deliberate in ordine alle società Valore Immobiliare S.r.l. e Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l.;
- con riguardo alla composizione degli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, rivalutare periodicamente, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, la permanenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa in base alle quali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 TUSP, sia stata eventualmente operata scelta in

favore di un organo di pluripersonale;

- verificare, in riferimento al compenso percepito dagli amministratori delle proprie società partecipate, il persistente rispetto - in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 11, comma 6 TUSP - del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche

PRESO ATTO

del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 dalla Provincia di Pesaro con deliberazione di Consiglio provinciale n. 51 del 17 dicembre 2025, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

RICHIAMA

l'Amministrazione ad assumere - alla luce delle indicazioni espresse da questa Sezione di controllo nella presente delibera - tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio provinciale, all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Pesaro, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione provinciale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026

Il Magistrato relatore

Marco Mazzocco

f.to digitalmente

Il Presidente f.f.

Renato Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 2 marzo 2026

Per il Direttore della Segreteria

Maria Angela Cognini

f.to digitalmente